

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2012

che approva alcuni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2012 e che modifica la decisione di esecuzione 2011/807/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione a determinati programmi approvati con tale decisione

[notificata con il numero C(2012) 9264]

(2012/785/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.
- (2) In forza della decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi ⁽²⁾ per essere approvati a titolo del provvedimento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE, i programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi di cui all'allegato I di tale decisione, presentati dagli Stati membri alla Commissione, devono ottemperare almeno ai criteri fissati nell'allegato della decisione 2008/341/CE.
- (3) La decisione di esecuzione 2011/807/UE della Commissione, del 30 novembre 2011, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi ⁽³⁾, approva alcuni programmi nazionali e fissa la percentuale e l'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per ciascun programma presentato dagli Stati membri.
- (4) Nel 2012 in Italia (Sardegna) la peste suina africana ha mostrato una massiccia recrudescenza: in 7 delle 8 province sarde sono individuati diversi focolai della malattia, non solo in piccoli allevamenti, ma anche in grandi aziende agricole commerciali. La peste suina africana è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce maiali e cinghiali. Se la malattia non viene adeguatamente contrastata in Sardegna, l'intera Unione può risultarne

colpita con importanti conseguenze sulla situazione sanitaria ed economica di tutti gli Stati membri.

- (5) Per contrastare efficacemente la malattia l'Italia ha pertanto presentato un programma modificato di lotta e sorveglianza della peste suina africana per il 2012. L'Italia ha informato la Commissione che, data la situazione epidemiologica eccezionale e dato l'elevato rischio di propagazione della malattia al di fuori della Sardegna, per garantire che gli interventi previsti siano attuati occorre sostenere ulteriormente il personale a contratto.
- (6) Il Portogallo ha presentato un programma modificato per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della febbre catarrale dei bovini. Il Regno Unito ha presentato un programma modificato per l'eradicazione della tubercolosi bovina. La Spagna ha presentato un programma modificato per l'eradicazione della brucellosi e della febbre catarrale di ovini e caprini. La Slovenia ha presentato un programma modificato di lotta e sorveglianza della peste suina classica. L'Italia e la Grecia hanno presentato programmi modificati relativi a encefalopatie spongiformi trasmissibili, encefalopatia spongiforme bovina e scrapie, la Bulgaria ha presentato un programma modificato per l'eradicazione della rabbia.
- (7) La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario tali programmi modificati, che sono risultati conformi alla normativa veterinaria dell'Unione, in particolare ai criteri di cui all'allegato della decisione 2008/341/CE. È pertanto opportuno approvare i programmi modificati anzidetti.
- (8) La Commissione ha inoltre esaminato le relazioni intermedie presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 7 della decisione 2009/470/CE per quanto riguarda le spese sostenute per tali programmi. Dall'esame emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti a essi assegnati per l'anno 2012, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all'importo assegnato.
- (9) Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario dell'Unione concesso a una serie di programmi nazionali. Per ottimizzare l'impiego dei fondi messi a disposizione è opportuno riassegnarli stornando quelli non interamente utilizzati nell'ambito di un programma nazionale per riassegnarli a programmi che probabilmente avranno spese superiori a causa di situazioni sanitarie impreviste in tali Stati membri. La riassegnazione dovrà basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

⁽¹⁾ GU L 155 de 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.

⁽³⁾ GU L 322 del 6.12.2011, pag. 11.

(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2011/807/UE.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione del programma modificato di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo

Il programma modificato per la brucellosi bovina presentato dal Portogallo il 30 aprile 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Articolo 2

Approvazione dei programmi modificati di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Portogallo e Regno Unito

Il programma modificato per la tubercolosi bovina presentato dal Portogallo il 30 aprile 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Il programma modificato per la tubercolosi bovina presentato dal Regno Unito il 3 agosto 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Articolo 3

Approvazione del programma modificato di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentato dalla Spagna

Il programma modificato relativo alla brucellosi ovina e caprina presentato dalla Spagna il 30 marzo 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Articolo 4

Approvazione dei programmi modificati di eradicazione e sorveglianza della febbre catarrale presentati da Spagna e Portogallo

Il programma modificato relativo alla febbre catarrale presentato dalla Spagna il 14 settembre 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Il programma modificato relativo alla febbre catarrale presentato dal Portogallo il 31 dicembre 2011 è approvato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Articolo 5

Approvazione del programma modificato relativo alla peste suina classica presentato dalla Slovenia

Il programma modificato di lotta e sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Slovenia il 19 giugno 2012 è

approvato per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

Articolo 6

Approvazione del programma modificato relativo alla peste suina africana presentato dall'Italia.

Il programma modificato di lotta e sorveglianza della peste suina africana presentato dall'Italia il 2 ottobre 2012 è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

Articolo 7

Approvazione dei programmi modificati relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili, all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e allo scrapie presentati da Grecia e Italia

Il programma modificato relativo alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e all'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina e dello scrapie presentato dalla Grecia il 9 gennaio 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Il programma modificato relativo alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e all'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina e dello scrapie presentato dall'Italia il 26 settembre 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Articolo 8

Approvazione del programma modificato relativo alla rabbia presentato dalla Bulgaria

Il programma modificato relativo alla rabbia presentato dalla Bulgaria il 27 dicembre 2011 è approvato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Articolo 9

Modifiche della decisione di esecuzione 2011/807/UE

La decisione di esecuzione 2011/807/UE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) non supera i seguenti importi:

i) 3 600 000 EUR per la Spagna;

ii) 2 300 000 EUR per l'Italia;

iii) 1 050 000 EUR per il Portogallo;

iv) 1 050 000 EUR per il Regno Unito.»;

- 2) all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) consiste di un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
- i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento per il test del gamma interferone e sospettato come positivo nel macello;
 - ii) 1,5 EUR per tuberculinoreazione;
 - iii) 5 EUR per test del gamma interferone;
 - iv) 20 EUR per esame batteriologico.»;
- 3) all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) non supera i seguenti importi:
- i) 19 000 000 EUR per l'Irlanda;
 - ii) 14 000 000 EUR per la Spagna;
 - iii) 4 000 000 EUR per l'Italia;
 - iv) 2 650 000 EUR per il Portogallo;
 - v) 31 000 000 EUR per il Regno Unito.»;
- 4) all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) non supera i seguenti importi:
- i) 800 000 EUR per la Grecia;
 - ii) 8 900 000 EUR per la Spagna;
 - iii) 3 700 000 EUR per l'Italia;
 - iv) 180 000 EUR per Cipro;
 - v) 1 800 000 EUR per il Portogallo.»;
- 5) all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) non supera i seguenti importi:
- i) 150 000 EUR per il Belgio;
 - ii) 15 000 EUR per la Bulgaria;
 - iii) 40 000 EUR per la Repubblica ceca;
 - iv) 80 000 EUR per la Germania;
 - v) 10 000 EUR per l'Estonia;
 - vi) 25 000 EUR per l'Irlanda;
 - vii) 60 000 EUR per la Grecia;
 - viii) 700 000 EUR per la Spagna;
- ix) 1 200 000 EUR per la Francia;
- x) 650 000 EUR per l'Italia;
- xi) 20 000 EUR per la Lettonia;
- xii) 10 000 EUR per la Lituania;
- xiii) 10 000 EUR per il Lussemburgo;
- xiv) 30 000 EUR per l'Ungheria;
- xv) 10 000 EUR per Malta;
- xvi) 20 000 EUR per i Paesi Bassi;
- xvii) 10 000 EUR per l'Austria;
- xviii) 50 000 EUR per la Polonia;
- xix) 300 000 EUR per il Portogallo;
- xx) 150 000 EUR per la Romania;
- xxi) 40 000 EUR per la Slovenia;
- xxii) 50 000 EUR per la Slovacchia;
- xxiii) 10 000 EUR per la Finlandia;
- xxiv) 10 000 EUR per la Svezia.»;
- 6) all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) non supera i seguenti importi:
- i) 1 200 000 EUR per il Belgio;
 - ii) 20 000 EUR per la Bulgaria;
 - iii) 1 200 000 EUR per la Repubblica ceca;
 - iv) 250 000 EUR per la Danimarca;
 - v) 900 000 EUR per la Germania;
 - vi) 30 000 EUR per l'Estonia;
 - vii) 200 000 EUR per l'Irlanda;
 - viii) 1 000 000 EUR per la Grecia;
 - ix) 1 100 000 EUR per la Spagna;
 - x) 1 550 000 EUR per la Francia;
 - xi) 1 200 000 EUR per l'Italia;
 - xii) 100 000 EUR per Cipro;
 - xiii) 350 000 EUR per il Lettonia;
 - xiv) 10 000 EUR per il Lussemburgo;
 - xv) 2 000 000 EUR per l'Ungheria;

- xvi) 150 000 EUR per Malta;
- xvii) 2 700 000 EUR per i Paesi Bassi;
- xviii) 1 100 000 EUR per l'Austria;
- xix) 500 000 EUR per la Polonia;
- xx) 50 000 EUR per il Portogallo;
- xxi) 350 000 EUR per la Romania;
- xxii) 70 000 EUR per la Slovenia;
- xxiii) 600 000 EUR per la Slovacchia;
- xxiv) 75 000 EUR per il Regno Unito.»;
- 7) l'articolo 6 è così modificato:
- a) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «Il contributo finanziario dell'Unione per i programmi presentati dagli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera a);»;
- ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) non supera i seguenti importi:
- i) 210 000 EUR per la Bulgaria;
- ii) 1 200 000 EUR per la Germania;
- iii) 200 000 EUR per la Francia;
- iv) 10 000 EUR per il Lussemburgo;
- v) 340 000 EUR per l'Ungheria;
- vi) 900 000 EUR per la Romania;
- vii) 30 000 EUR per la Slovenia;
- viii) 500 000 EUR per la Slovacchia.»;
- b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
- «3. Il contributo finanziario dell'Unione per il programma presentato dall'Italia di cui al paragrafo 1, lettera b):
- a) è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per:
- i) l'effettuazione di test di laboratorio e non supera i seguenti importi:
- 2 EUR per test ELISA;
- 10 EUR per test PCR
- 10 EUR per test virologico;
- ii) gli stipendi del personale a contratto appositamente assunto per svolgere attività di tale programma, che non siano test di laboratorio;
- b) non supera 850 000 EUR.»
- 8) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera c) è modificata come segue:
- a) il punto ix) è sostituito dal seguente:
- «ix) 140 000 EUR per la Spagna;»
- b) il punto xi) è sostituito dal seguente:
- «xi) 1 000 000 EUR per l'Italia;»
- c) il punto xxii) è sostituito dal seguente:
- «xxii) 350 000 EUR per la Romania;»
- d) il punto xxvii) è sostituito dal seguente:
- «xxvii) 110 000 EUR per il Regno Unito.»;
- 9) all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera c) è modificata come segue:
- a) il punto ii) è sostituito dal seguente:
- «ii) 340 000 EUR per la Bulgaria;»
- b) il punto iv) è sostituito dal seguente:
- «iv) 750 000 EUR per la Danimarca;»
- c) il punto v) è sostituito dal seguente:
- «v) 6 300 000 EUR per la Germania;»
- d) il punto viii) è sostituito dal seguente:
- «viii) 1 800 000 EUR per la Grecia;»
- e) il punto xi) è sostituito dal seguente:
- «xi) 4 800 000 EUR per l'Italia;»
- f) il punto xvi) è sostituito dal seguente:
- «xvi) 1 300 000 EUR per l'Ungheria;»
- g) il punto xviii) è sostituito dal seguente:
- «xviii) 2 200 000 EUR per i Paesi Bassi;»
- h) il punto xxi) è sostituito dal seguente:
- «xxi) 1 100 000 EUR per il Portogallo;»
- i) il punto xxvii) è sostituito dal seguente:
- «xxvii) 5 100 000 EUR per il Regno Unito.»;
- 10) all'articolo 10, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) non supera i seguenti importi:
- i) 1 650 000 EUR per la Bulgaria;
- ii) 620 000 EUR per l'Estonia;
- iii) 1 400 000 EUR per l'Ungheria;
- iv) 9 850 000 EUR per la Polonia;
- v) 2 200 000 EUR per la Romania;
- vi) 400 000 EUR per la Slovacchia.»

11) all'articolo 11, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) non supera i seguenti importi:

i) 1 200 000 EUR per l'Italia;

ii) 1 700 000 EUR per l'Italia;

iii) 2 950 000 EUR per la Lituania,

iv) 190 000 EUR per l'Austria;

v) 840 000 EUR per la Slovenia;

vi) 360 000 EUR per la Finlandia.»

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione